

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta dell'11 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulle proposte di legge:

PDL N. 208 a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 giugno 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22: "NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34 'NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO' E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 'INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE' "

PDL N. 302 a iniziativa dei Consiglieri Ricci, Carloni

presentata in data 4 aprile 2013

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22 "NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34 'NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO' E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 'INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE'"

PDL N. 336 a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giancarli

presentata in data 19 giugno 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22: "NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34 'NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO' E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 'INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE'"

(Abbate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 208

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 19 luglio 2013)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 208 concernente “Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22: “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile’ ” nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore consigliere Luca Ceriscioli nella seduta odierna;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio;

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 22/2011)*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), le parole: "non superi il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il 20 per cento" e le parole: "aumentabile al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentabile al 25 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2011 le parole: "o di vincoli ambientali" sono soppresse.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 22/2011)*

1. *Identico*

2. *Identico*

2 bis. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituito dal seguente:

"3. E' consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate."

Art. 1 bis*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

Identico

pdl n. 302

ad iniziativa dei Consiglieri Ricci, Carloni
presentata in data 4 aprile 2013

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") le parole: "anche con il procedimento gestito" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione dei procedimenti gestiti".

Art. 2

(Norma transitoria)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

pdl n. 336

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giancarli
presentata in data 19 giugno 2013

Art. 1

(Modifica alla l.r. 22/2011)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è sostituito dal seguente:

"3. E' consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.